

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

UTILIZZATORE SRL

-attore-

contro

CONCEDENTE SPA

-convenuto-

CONCLUSIONI

Per UTILIZZATORE SRL

- 1) In via principale: accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contiene pattuizioni in violazione della Legge 108/1996 e, per gli effetti, condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi pagati pari ad euro 55.358,32, ex art. 1815 c.c. ovvero, comunque, rideterminare, secondo giustizia, il rapporto dare-avere *inter partes*, con ogni pronuncia conseguente, condannando parte convenuta alla restituzione dell'indebitato che verrà riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- 2) In via subordinata: dichiarare la indeterminatezza e/o la nullità della clausola di determinazione del tasso, con conseguente sostituzione nella misura del tasso legale e/o nella misura di cui al comma 7 art. 117 TUB e per gli effetti condannare parte convenuta alla restituzione degli interessi in eccedenza pagati rispetto al tasso legale e/o al tasso minimo dei BOT a 12 mesi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- 3) In ogni caso: accertare e dichiarare che parte convenuta ha pattuito e/o applicato, nel contratto oggetto di causa, interessi anatocistici e, previa rideterminazione, secondo giustizia, del rapporto dare-avere *inter partes*, condannare parte convenuta alla restituzione della somma di euro 2.631,71, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- 4) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, anche ex artt. 2043 c.c., 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
- 5) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore.

Per CONCEDENTE SPA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN VIA PRINCIPALE:

- respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto;

- condannare parte attrice al pagamento di una somma pari ad Euro 10.000 a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 cpc ovvero quella diversa somma accertata e liquidata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero liquidata anche in via equitativa;

IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di produrre, instare, precisare ed indicare persone informate sui fatti e testi.

IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

UTILIZZATORE SRL contesta sulla base di un'analisi econometrica vari profili del rapporto di leasing intercorso con CONCEDENTE SPA.

Sul tasso di mora contrattuale, si premette, alla luce del rilievo n. 3 a pag. 1 dell'atto di citazione, che nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario: ma su ciò infra), occorre osservare che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Premesso quanto *supra*, si ritiene che comunque anche di per sé soli considerati i tassi di mora non possano integrare una fattispecie usuraria (rilievo n. 1 atto di citazione).

Depone in senso contrario una serie di argomenti di seguito sintetizzati.

1) Il tasso di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., in difetto di accordi *inter partes*, è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali; ora, l'art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento (sancito dal ministero dell'economia e delle finanze e avente cadenza sostanzialmente semestrale, ex art. 5 d.lgs. cit.) maggiorato di otto punti percentuali: ciò per le transazioni concluse dall'1.1.2013; in precedenza l'incremento previsto era di sette punti percentuali, e assumeva come tasso base un tasso di riferimento della Bce meglio descritto nella previgente lettera della disposizione. Ora, si sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora (per es. al 27.6.2006 il tasso soglia per i leasing di valore superiore a € 50.000 era pari all'8,04%, mentre il tasso di mora legale e suppletivo era del 9,25%): tuttavia un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario. Conseguenza, per evitare l'*impasse*, rivedere la premessa e ipotizzare che gli interessi moratori non possano essere usurari (ancorché si possa sostenere che lo sfioramento del tasso soglia sia giustificato in ragione della natura dei rapporti assoggettati al d.lgs. cit.: in sostanza

forniture, per solito pagabili ai classici tre mesi data fattura; nel caso dei tassi soglia, invece, il riferimento è a finanziamenti di corso normalmente assai più lungo).

2) Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Conseguente che applicarlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) **sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost.** in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), **violando il principio di eguaglianza di trattamento**, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole.

3) L'art. 1 c. I d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, sancisce che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. Il riferimento *“a qualunque titolo”* potrebbe significare *“anche a titolo di interessi moratori”*. Tuttavia, nel momento in cui si sancisce una definizione ai fini applicativi di una norma (i.e. l'art. 644 c.p.) che continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi *“corrispettivi”* (ovvero che pacificamente vi si riferiva, come l'art. 1815 c.c.: cfr. infra pt. 7), va da sé che non è possibile ampliarne l'ambito del significato proprio della stessa, **finendo per darne un'interpretatio abrogans. Si tenga conto, del resto, che si tratta anche dell'unica interpretazione sistematica possibile, ossia idonea a mantenere l'unità del sistema nel senso minimo di evitare aspetti di autocontraddizione.**

4) Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria. Cass. n. 5286/2000 afferma in senso contrario l'esistenza di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, argomentando sulla base dell'art. 1224 c.c., ma si tratta all'evidenza di argomento alquanto fragile, posto che l'omogeneità deducibile dalla norma è relativa solo al quantum degli interessi (e tenuto altresì conto del fatto che la presunta omogeneità appare smentita nel momento in cui la medesima disposizione sancisce che gli interessi moratori in misura legale sono dovuti anche se non erano previsti interessi corrispettivi).

5) Con riferimento poi alla valutazione degli interessi di mora quale componente del costo effettivo del credito (si parla di T.A.E.G., ma in senso improprio, posto che lo stesso si applica solo ai contratti con i consumatori: cfr. art. 123 d. lgs. n. 385 del 1993; non di meno la prassi è nel senso di indicare tale termine ogni qual volta occorra valutare il costo effettivo del credito), e in ipotesi tali da determinare il superamento del tasso soglia, si osserva quanto segue.

Occorre premettere che la Banca d'Italia calcola il tasso soglia sulla base del c.d. T.E.G.M., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora; ciò in considerazione della sua natura non remunerativa. In questo caso, ci si avvede subito che rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa operare un rapporto tra entità non omogenee.

Ciò ovviamente non è di per sé risolutivo, perché la Banca d'Italia non è autorità dotata di potere normativo in materia, sicché le relative procedure non sono vincolanti per il privato (e tanto meno per il giudice), ma è senz'altro indicativo.

Per inciso, si nota una certa contraddizione nei decreti ministeriali rispetto alla rilevazione della Banca d'Italia: tale contraddizione consiste nel riportare all'interno della nota metodologica dei decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M., sia pure in termini di indicazione non cogente, un rilevamento statistico (alquanto incerto dal punto di vista della natura dell'attività di rilevamento a monte: il riferimento è infatti al complesso delle operazioni creditizie del 2002) secondo il quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi.

Si osserva che una simile rilevazione, entrata a fare parte per solito dei d.m. indicatori del tasso soglia (da ultimo all'art. 3 c. 4 decreto del 24.6.2016) genera più incertezze applicative che altro; ciò **1)** per la natura stessa della disposizione, che non appare prescrittiva ma quasi informativa; **2)** perché, si ripete, si parla di un rilievo al 2002, in relazione alle operazioni creditizie complessivamente considerate, i cui tassi soglia sono invece calcolati ciascuno ogni singolo trimestre: in questo contesto, dare quindi rilievo a una rilevazione del 2002 appare davvero eccentrico. Si consideri allora sia pure *per incidens* che tenendo conto anche di quanto rilevato sub pt. 2, sostenere il carattere usurario degli interessi di mora comporterebbe, **stante la natura sanzionatoria dell'art. 644 c.p., ravvisare il relativo reato benché non sussista un'idonea rilevazione del tasso medio moratorio**, e quindi un correlativo tasso soglia; col ch , **appare facile prevedere una censura d'incostituzionalit  della disposizione cos  interpretata.**

6) Occorre comunque osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurariet  di quest'ultimo), non si pu  avere riguardo al tasso, bens  al pi  ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, e a questo punto con riguardo all'intero capitale e alla sua durata, e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata; e tenendo conto che nella pluralit  dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come per es. tipicamente nel caso del leasing) **il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso soglia.** In considerazione di ci , appare difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verr  risolto ben prima. Va da s  che pertanto non rileva neppure l'ipotesi di un tasso di mora eguale al tasso soglia; non basta affermare che una qualunque spesa determinerebbe il superamento del tasso soglia; e ci  perch , si ripete, la mora rileva al pi  come costo effettivo, e quindi occorre prendere in considerazione solo gli interessi di mora effettivamente maturati.

Comunque sia, l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio appare erronea, perch  solo una visuale economicistica, volta a ricomprendere siccome "costo" di un prestito gli interessi di mora, pu  obliterare la differenza di funzione tra i due tipi di interesse che   I) nella natura delle cose (l'economista vede nel tasso d'interesse solo un "saggio di sostituzione intertemporale" – ossia ci  che rende indifferenti due diverse somme disponibili in momenti diversi nel tempo –, o andando oltre, il "costo" per la rinuncia alla liquidit ; ma in tale modo si priva della possibilit  di capire come mai il tasso di mora sia sempre maggiore di quello corrispettivo:   evidente infatti che un conto   una rinuncia alla liquidit  volontaria, un conto   quella imposta al agli creditore dal debitore moroso), II) nel punto di vista del legislatore (cfr. *supra*, pt. 3: l'art. 644 c.p. parla di interessi corrispettivi) e III) anche nella definizione legislativa della mora, che sub art. 117

c. 4 d. lgs. cit. viene definita come un "maggiore onere", in contrapposizione letterale al "prezzo" e "condizione praticate"; n  pu  certo ritenersi che il tasso di mora rientri nel concetto di "servizio accessorio" di cui all'art. 121 c. 2 d. lgs. cit. (il quale, si noti, si collega in modo evidente al c. 1, lett. m), avente a oggetto proprio la definizione di T.A.E.G. (¹)). IV) Infine, si deve notare l'assurdit  di considerare come costo un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al

debitore, e non certo del creditore, vale a dire l'inadempimento: che a questo punto il debitore, nella logica qui avversata, avrebbe interesse a coltivare per fare maturare in misura tale da determinare lo sfondamento del tasso soglia (anche se si è visto che ciò in pratica è sostanzialmente impossibile). Tale interpretazione, chiaramente paradossale, non può essere accolta ⁽²⁾.

7) Negare la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. del venire meno dell'obbligo di interessi in relazione agli interessi moratori non significa lasciare il debitore in balia del creditore, atteso che permane la tutela di cui all'art. 33 c. 2 lett. f) codice consumo, nonché la possibilità di riduzione a equità ex art. 1384 c.c. negli altri casi.

8) L'art. 1815 c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi; il secondo comma deve essere letto in relazione al primo, che contempla una norma relativa alla struttura del contratto (l'art. 1815 c. I c.c. non avrebbe senso se riferito ai soli interessi moratori, perché in tale caso sarebbe superfluo, posto che basterebbero già gli artt. 1224 e 1282 c.c.). Ciò, si noti, rivela un'altra conclusione paradossale a carico dei sostenitori della tesi del carattere usurario anche degli interessi di mora; si consideri infatti che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma certo in caso di inadempimento non vi è motivo di derogare all'ordinaria responsabilità ex art. 1218 c.c., e conseguentemente alla produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c. Se invece a essere entro il tasso soglia fossero gli interessi corrispettivi, e usurari quelli moratori, la tesi in contestazione comporta che nulla è dovuto anche in caso di ritardato pagamento. Si tratta, in altri termini, di un'asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.

9) L'insieme di tali problematiche, o quantomeno gli aspetti più significativi delle stesse, non risulta essere stato esaminato da Cass. n. 350/2013, che ha ripreso ad applicare il concetto di interesse usurario anche ai tassi di mora. *Argumentum ab auctoritate*: Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi di qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; ora, a parte il fatto che si tratti di un inciso (pt. 2.2. della motivazione) integrante un mero *obiter dictum* (resta poi il dato di fatto che alla Banca d'Italia non è demandato di calcolare anche i tassi soglia sulla base dei tassi medi di mora), peraltro alquanto superficiale (il problema non è solo e tanto la lettera della legge, ma l'insieme delle implicazioni e dei problemi sistematici che una simile lettura comporta), le sentenze di Cassazione, alle quali rinvia la Corte costituzionale, risultano alquanto equivoche: così la n. 5324/2003 (che si limita in parte motiva a rinviare ai precedenti che seguono), sentt. n. 5286/2000 (su cui *supra*, pt. 4), n. 14899/2999 (che non è riferita a ipotesi di inadempimento e di interessi moratori, bensì a un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) e n. 1126/1999 (che afferma che la normativa si applica anche ai rapporti conclusi prima della l. n. 108/1996 in relazione alla parte di rapporto ancora in corso). In nessun caso quindi la questione, peraltro neppure affrontata con soverchio zelo, ha costituito la *ratio decidendi* delle sentenze (così anche la più recente sent. n. 602/2013, che rinvia a Cass. n. 5324/2003). Del pari apodittica sul punto Cass. n. 350/2013.

Viene quindi assorbita la difesa di parte convenuta in ordine alla presenza di una clausola di salvaguardia (art. 11). Si tratta di clausola meritevole di interesse, tenuto conto che la stessa appare

² Si noti che la direttiva comunitaria 2008/48/UE, art. 19, nel disciplinare il contenuto del c.d. Taeg, prevede al comma 1 "1. Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato F". Ma come si può considerare un interesse di mora un "impegno", nascendo proprio dall'inadempimento, ossia dalla violazione dell'impegno principale? Più in radice: considerare gli interessi di mora come un costo di un finanziamento significa ipotizzare un contraente *homo oeconomicus* che valuta se gli conviene adempiere o meno; con il che la categoria generale dell'obbligazione dovrebbe essere riletta nel senso che anziché ricorrere un vincolo di prestazione e solo in subordine una responsabilità per inadempimento, ricorrerebbe un'obbligazione alternativa, dove prestazione principale e risarcitoria sono sullo stesso piano, a scelta del debitore. Tale tesi, a tutto voler concedere, si pone in evidente contrasto con la politica legislativa di tutela del credito (cfr. l'art. 614-bis c.p.c.; ovvero l'art. 48bis del d. lgs. n. 385/1993), e appare non condivisibile sul piano etico, svalutando fortemente la rilevanza del momento debitorio in favore di quello della responsabilità: con ripercussioni anche sul piano economico, attesa la vanificazione del contratto quale strumento di programmazione dei propri affari.

destinata a disciplinare un rapporto che si svolge nel corso del tempo, a fronte di parametri economici rilevanti ai fini contrattuali e di per sé mutevoli. Lecito quindi adottare ogni misura per salvaguardare la portata dell'accordo.

La finalità della clausola di salvaguardia è poi tale che, nel dubbio sulle modalità di applicazione della stessa, deve riconoscersi comunque la soluzione che comporti la riduzione a non oltre il tasso soglia. Lecito poi avvalersi della semplice determinabilità degli elementi del contratto, e non anche di una loro effettiva determinatezza, e quindi non indicare termini numerici assoluti.

Se pure poi si volesse sostenere, come argomentato da parte attrice, che detta clausola non preclude l'applicazione di oneri in termini assoluti usurari, ma solo di un tasso ex se usurario, si rimanda all'analisi del punto successivo.

Circa il rilievo n. 2 di cui all'atto di citazione, relativo al tasso c.d. effettivo di mora (o T.E.M.O.), si osserva che a tutto voler concedere, come evidenziato *supra* in pt. 5 (al quale integralmente si rinvia), se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto e rapportati all'intero capitale; tenendo dunque conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale – come per es. tipicamente nel caso del leasing – il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale; inoltre, in fatto, appare difficile che il rapporto in caso di inadempimento si protragga al punto tale da determinare un debito per interessi moratori tale da “sfondare” il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima. Che poi il tasso di mora effettivo determini lo sfondamento del tasso soglia in forza anche delle commissioni applicate, è affermazione apodittica alla luce dell'erroneità del calcolo del c.d. temo sulla base del tasso e non degli interessi di mora.

Circa la mancata indicazione del TAEG/ISC (rilievo n. 4 atto di citazione), il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 al più solo se stipulato con un consumatore (cfr. l'art. 125-bis d. cit.). Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing - qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 - (negli altri casi necessario e sufficiente si riteneva per la valida assunzione dell'impegno contrattuale che venisse correttamente quantificato l'impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese), ossia il tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni (propriamente: è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte). **Né deve ricorrere l'indicatore sintetico** di costo (arg. in base alle disposizioni della Banca d'Italia 29.7.2009, sz. II § 8, ove non si prevede il contratto di leasing tra i contratti che devono riportare tale dato; cfr. anche la decisione A.b.f. n. 4974/2015 ⁽³⁾).

³ La ricorrente assume indubitabilmente la veste di soggetto non consumatore avendo stipulato in qualità di titolare di una ditta individuale. Ne consegue che la disciplina del TAEG prevista per il rapporto consumeristico non possa trovare de plano applicazione [...] E' ben noto infatti che le Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009 (in breve “Norme di Trasparenza”) nella Sez. II. § 8 espressamente prescrivono che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un “Indicatore Sintetico di Costo”(ISC) [...] Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l'ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori”. Dunque, il TAEG viene comunque precisamente indicato anche nel contratto con il non consumatore, sia pur diversamente denominato sotto l'acronimo ISC (indicatore Sintetico di Costo). In altri termini, le norme di trasparenza, prescindendo dal succitato distinguo nominalistico, estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori, con che l'irrelevante convenzione linguistica non impinge sull'eguale metodologia di conteggio. Ci si deve dunque interrogare se le operazioni di leasing finanziario, oggetto dell'odierno contendere, ricadano nell'enunciato della sopracitata disposizione, la quale opera la menzionata estensione del metodo di calcolo ai mutui, alle anticipazioni bancarie e ai contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti”. Escludendosi naturalmente le prime due tipologie di rapporti, del tutto aliene alla fattispecie della locazione finanziaria, la riconducibilità di quest'ultima alla categoria residuale degli “altri finanziamenti” è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della cit. Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove, nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e

Circa l'anatocismo, occorre premettere che la doglianza secondo la quale tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

In nessun punto dell'atto di citazione, del resto, si evidenzia 1) una prima produzione di interessi tale da fondare un credito del concedente, e 2) una successiva produzione di interessi sui primi (l'ipotesi di eventuali interessi di mora è diversa, ed è esaminata infra; per certo, essa comunque non rileva nel calcolo del piano d'ammortamento); il che vuol dire che in realtà si è di fronte a interessi di eguale natura, tutti calcolati in modo unitario, e non alcuni già dovuti in prima battuta a titolo corrispettivo e i secondi parimenti dovuti allo stesso titolo e calcolati sui primi. Le parti, in sintesi, convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all'interesse; le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza.

Come si sia giunti a questa determinazione (in particolare: a prescindere dal fatto che al calcolo della rata fissa complessivamente intesa – ossia capitale più interesse – si sia pervenuti applicando in sede di calcolo la formula dello sconto composto ⁽⁴⁾) non determina violazione dell'art. 1283 c.c., qualora in sede applicativa il tasso d'interessi sia applicato alla sola quota capitale (e all'intero capitale, nella prima rata). Non vi è quindi spazio alcuno per l'esecrato anatocismo, bensì per l'applicazione delle condizioni contrattuali.

Né potrebbe parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 ⁽⁵⁾.

operazioni: “depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione D); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII”. In altri termini, le norme di trasparenza, prescindendo dal succitato distinguo nominalistico, estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori, con che l'irrelevante convenzione linguistica non impinge sull'eguale metodologia di conteggio. Ci si deve dunque interrogare se le operazioni di leasing finanziario, oggetto dell'odierno contendere, ricadano nell'enunciato della sopracitata disposizione, la quale opera la menzionata estensione del metodo di calcolo ai mutui, alle anticipazioni bancarie e ai contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti”. Escludendosi naturalmente le prime due tipologie di rapporti, del tutto aliene alla fattispecie della locazione finanziaria, la riconducibilità di quest'ultima alla categoria residuale degli “altri finanziamenti” è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della cit. Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove, nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: “depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione D); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII”. La disposizione distingue con estremo nitore, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli “altri finanziamenti” con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola”.

⁴ Breve: posto l'ammontare del finanziamento, altro problema è ripartire in rate di eguale importo l'obbligo della relativa restituzione (comprensiva di capitale e di interessi) in guisa tale da fare diminuire la quota di interessi e aumentare quella di capitale. Allo scopo, si procede dapprima a calcolare l'ammontare della rata, moltiplicando il capitale finanziato per un numero determinato in base a una formula facente uso dell'interesse composto [tale formula, tralasciando l'ipotesi della maxi rata iniziale, è: $i \times (1+i)^n$ elevato a n, il tutto diviso $(1+i)^n$ elevato a $n - 1$]; ma una volta ottenuta la rata, la determinazione della quota d'interesse opera applicando il tasso d'interesse sul capitale finanziato ancora da rimborsare (che nel caso della prima rata è l'intero ammontare); la seconda rata, a propria volta, vede la quota d'interesse calcolata applicando il medesimo tasso d'interesse sul capitale residuo (capitale inizialmente finanziato meno la quota capitale della prima rata). Dunque nessun interesse composto.

⁵ Né un problema sembra porsi per gli interessi maturati dopo l'1.1.2014 (entrata in vigore del nuovo c. 2 dell'art. 120 d. lgs. n. 385/1993), alla luce della delibera del C.i.c.r. del 3.8.2016; tanto il testo della legge che della delibera fanno infatti salva l'applicazione degli interessi di mora sugli

Neppure è sufficiente semplicisticamente comparare l'ammortamento siccome praticato con un diverso modello di ammortamento astrattamente praticabile (circostanza che verrebbe in rilievo qualora si contestasse l'applicazione di un ammortamento diverso da quello contrattualmente dovuto); si tratta di dimostrare, e il punto non è dimostrabile, che l'ammortamento alla francese comporta ex se la produzione di interessi anatocistici.

La domanda è pertanto respinta. Spese al dispositivo come per legge, tenuto conto della modestia della fase istruttoria

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

RESPINGE

Le domande di parte UTILIZZATORE SRL siccome infondate e la

CONDANNA

Al pagamento di € 15.000,00 oltre spese generali cpa e iva in favore di CONCEDENTE SPA

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 29 novembre 2016

Il Giudice

dott. Claudio Antonio Tranquillo


Software Analisi Finanziaria

interessi debitori maturati: il che significa che se resta vietato un meccanismo per così dire di capitalizzazione automatica degli interessi mano a mano che gli stessi si producono, per contro a partire dal momento in cui gli stessi sono scaduti, gli stessi possono produrre interessi di mora (si noti: scaduti e non semplicemente esigibili; la differenza sta nel fatto che esigibile è una posta che il creditore può pretendere, scaduta è una posta che il debitore deve pagare: i due concetti possono essere collimanti nella pratica, ma non necessariamente, come accade nelle ipotesi in cui il termine sia previsto a favore del creditore ex art. 1185 c. 1 c.c.)